COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – UFFICIO PEEP

Bando per l'assegnazione a famiglie numerose di lotti edificabili per la costruzione di bifamiliari nel P.E.E.P. (piano per l'edilizia economica e popolare) in zona Camin e Ponterotto.

Gentili famiglie,
Vi informiamo che l'Amministrazione comunale, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Abitative, ha approvato l'assegnazione direttamente a famiglie numerose di alcuni lotti per la costruzione di bifamiliari (circa 12).
Più in particolare, si tratta di n. 6 lotti edificabili, ricadenti nel piano di zona per l'edilizia economico e popolare nucleo 7-Camin Ovest e nucleo 14-Ponterotto Sud.

I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti:

1. cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del decreto Presidente Cons. Ministri del 28 ottobre 1988) oppure cittadinanza di un altro Stato purchè in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998: titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
2. residenza in Padova da un periodo minimo di 2 anni da parte di almeno uno dei coniugi;
3. **nucleo familiare ove vi siano almeno tre figli (nati o nascituri) a carico;**
4. non essere proprietari di altri alloggi idonei al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
5. non essere proprietari di terreni edificabili sui quali sia possibile costruire un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
6. reddito imponibile annuo del nucleo familiare dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi non superiore a lire 75 milioni calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78.

Naturalmente, verrà data priorità nella formazione della graduatoria ai nuclei con il maggior numero di figli conviventi.

Tutte le famiglie interessate possono compilare l'allegato modulo, da far pervenire **entro le ore 13 di giovedì 7 giugno 2001 all'Ufficio Protocollo del Comune di Padova.**

Per avere copia integrale del bando e per tutte le informazioni rivolgersi a: Servizio Politiche abitative - Ufficio PEEP, Via Niccolò Tommaseo n. 60 – Padova, Dirigente: Dott. Carla Franch tel. 049/8205163, Funzionario: Dott. Francesca Saracino tel. 049/8205182-5196-5166, nel seguente orario: lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 giovedì della ore 15,15 alle ore 17,15.
E- mail: peep@comune.padova.it
Il bando è pubblicato integralmente nel sito internet del Comune di Padova – Servizio Politiche Abitative http://www.padovanet.it/comune/
Il bando è disponibile anche presso l'U.R.P. e presso i Consigli di Quartiere

Sperando che l'iniziativa venga accolta positivamente, porgiamo distinti saluti.

Padova,

COMUNE DI PADOVA
PROTOCOLLO GENERALE:USCITA
37501 | 02.04.2001
Cat.X Classe 15 Fasc. 603
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO
PROTOCOLLO:2469 del 02.04.2001

PATRIMONIO - COMUNE DI PADOVA - PARTECIP. LAVORO

Il Capo Settore
Dr. Giampaolo Negrin

C:\bando Camin\lettera alle famiglie.doc

COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – UFFICIO PEEP

COMUNE DI PADOVA
PROTOCOLLO GENERALE:USCITA
37512 02.04.200
Cat.X Classe 15 Fasc. 603
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVO
PROTOCOLLO:2470 del 02.04.2001

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE A FAMIGLIE NUMEROSE DI N. 6 LOTTI EDIFICABILI RICADENTI NEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NUCLEO 7 - CAMIN OVEST E 14 - PONTEROTTO SUD

Il Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro

rende noto

che con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 13.02.2001, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione di lotti edificabili nell'ambito del PEEP con bando rivolto direttamente alle famiglie numerose per la costruzione di alloggi di tipo bifamiliare.

Le aree saranno cedute in proprietà ai sensi dell'art. 35, comma 11 e seguenti della L. 865/71 e successive modifiche e/o integrazioni, alle condizioni contenute nell'allegato schema di convenzione (All. n. 1)

1- Descrizione e corrispettivo

	n° alloggi	*Cubatura* mc	*Corrispettivo sulla base del piano economico(*)*	
			Costo area	Costo per l'urbanizzazione primaria
Nucleo 7 Camin Ovest	6 estensibili a 8	600 per alloggio 1.200 per bifamiliare	£/mq 35.000	£/mc 35.000
Nucleo 14 Ponterotto Sud	6	450 per alloggio 900 per bifamiliare	£/mq30.000	£/mc 45.000

(*) Tali somme saranno soggette a conguaglio ai sensi dell'art. 35 comma 12 della L.865/71 sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Comune per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree.

2- Requisiti per partecipare all'assegnazione

I partecipanti al bando devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti ***alla data di scadenza del bando***:

1. cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del decreto Presidente Cons. Ministri del 28 ottobre 1988) oppure cittadinanza di un altro Stato purchè in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998: titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
2. residenza in Padova da un periodo minimo di 2 anni da parte di almeno uno dei coniugi;
3. nucleo familiare ove vi siano almeno tre figli (nati o nascituri) a carico;

4. non essere proprietari di altri alloggi idonei al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
5. non essere proprietari di terreni edificabili sui quali sia possibile costruire un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
6. reddito imponibile annuo del nucleo familiare dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi non superiore a lire 75 milioni calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78.
   Per verificare il rispetto di tale limite si dovrà procedere nel modo seguente:
   - gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione vanno ridotti del 40%;
   - a tale importo vanno sommati eventuali altri redditi (lavoro autonomo, fabbricati, terreni, ecc.);
   - dal totale ottenuto si detrae 1 milione per ogni figlio a carico: il risultato finale non deve superare i 75 milioni

3- Definizioni

- Per figlio a carico si intende il figlio che non ha posseduto nel 2000 un reddito annuo complessivo superiore a £. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.
- Per nucleo familiare si intende quello anagrafico.
- Per alloggio adeguato si intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiori a mq. 14, pari a quello dei componenti del nucleo familiare del concorrente. Inoltre, è considerato inadeguato l'alloggio occupato da portatore di handicap, nel quale non sia possibile procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dalle L. 13/98 " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive modifiche ed integrazioni;
- Per reddito imponibile del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dalle singole dichiarazioni.

4- Criteri di priorità

Il criterio di priorità ai fini della formazione della graduatoria è **il maggior numero di figli conviventi** (nati e nascituri)

A parità di numero di figli verrà formata una graduatoria in base ai seguenti punteggi:

▪ per ogni figlio minorenne	Punti 1.5
▪ per ogni persona non autosufficiente	Punti 1
▪ per ogni ascendente dei genitori (nonno) convivente alla data di pubblicazione del bando	Punti 0.5
▪ per i nuclei familiari già residenti nel quartiere	Punti 1
▪ Attuali inquilini E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)	Punti 1

5- Modalità e termini di partecipazione al bando

Tutte le famiglie interessate possono partecipare al bando compilando il facsimile allegato (all. n. 2). da indirizzare a: Comune di Padova – Ufficio Protocollo, Palazzo Moroni, Via del Municipio n. 1, 35121 PADOVA che dovrà pervenire a pena di esclusione:
entro le ore 13,00 di giovedì 7 giugno 2001, mediante consegna diretta oppure con raccomandata postale.
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: ***"PEEP assegnazione lotti nucleo 7 Camin Ovest e 14 Ponterotto Sud"***

6- Formazione della graduatoria

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando l'Amministrazione provvederà alla nomina della Commissione, con il compito di redigere la graduatoria.
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione a tutti i richiedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare ricorso motivato in carta semplice.
La Commissione, entro i successivi 15 (quindici) giorni esamina i ricorsi pervenuti e predispone la graduatoria definitiva.
Dell'avvenuta approvazione della graduatoria definitiva verrà data comunicazione a tutti i concorrenti.

7- Scelta dei lotti

Nell'ambito della graduatoria definitiva vengono individuati gli assegnatari in numero pari agli alloggi in concorso.
Gli utilmente classificati verranno convocati per la scelta del lotto che avverrà secondo l'ordine della graduatoria; in tale sede, al fine di favorire la migliore realizzazione delle bifamiliari, è consentito al soggetto che sceglie di abbinarsi con un altro tra gli assegnatari, consenziente. La scelta dovrà essere fatta comunque, pena l'esclusione, al momento della convocazione da parte del Comune.

8- Stipula degli atti di compravendita

La stipula, da effettuarsi per ogni lotto bifamiliare a mezzo notaio con spesa a carico dei due assegnatari, dovrà avvenire entro *30 (trenta)* giorni dalla richiesta del Comune, pena la decadenza dall'assegnazione. In tal sede dovrà essere presentata quietanza di pagamento del corrispettivo dell'area mentre il pagamento del costo dell'urbanizzazione verrà corrisposto nell'ambito del rilascio della concessione edilizia.

9- Mancata assegnazione dei lotti

Qualora non si sia avuta l'assegnazione di lotti per mancata scelta all'atto della convocazione (punto 7). per espressa rinuncia dell'assegnatario o per decadenza dell'assegnazione, questi saranno proposti ai richiedenti che si saranno successivamente classificati nella graduatoria definitiva e saranno assegnati con le modalità di cui al punto 7.

10- Per maggiore chiarezza si specificano i vincoli riguardanti gli alloggi PEEP contenuti nell'allegata convenzione):

- prima di anni 5 dalla abitabilità, gli alloggi non possono essere venduti né locati, salvo gravi e giustificati motivi;
- il Comune ha il diritto di prelazione in caso di vendita;
- qualora il Comune non eserciti tale diritto, la vendita e la locazione potranno aver luogo solo nei confronti di persone aventi i requisiti previsti dal presente bando;
- il prezzo massimo di vendita e il canone annuo massimo di locazione saranno determinati dal Comune;

- trascorsi i termini indicati al primo punto, il proprietario potrà vendere e locare l'alloggio a prezzo di mercato a soggetti privi dei requisiti suindicati ed eliminando il diritto di prelazione del Comune. Per fare ciò dovrà essere versata al comune la somma prevista dalla disciplina per lo svincolo (nazionale e/o comunale) in essere al momento della domanda. Tale somma sarà determinata dall'ufficio tecnico comunale e all'atto del pagamento, sarà rilasciata una dichiarazione che attesta la liberazione dai vincoli.

Gli assegnatari dovranno fornire la documentazione comprovante i requisiti dichiarati per la partecipazione al presente bando in forma integrale su richiesta dell'Amministrazione.

Per ulteriori informazioni e per la presa visione del piano di dettaglio rivolgersi a: Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro - Ufficio PEEP, Via Nicolò Tommaseo n. 60 – Padova. Dirigente: Dott. Carla Franch tel. 049/8205163, Funzionario: Dott. Francesca Saracino tel. 049/8205182-5196-5166
ORARIO PER IL PUBBLICO: lunedì- mercoledì e venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00; giovedì della ore 15,15 alle ore 17,15 - E mail: peep@comune.padova.it

Il Capo Settore
Dr. Giampaolo Negrin

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE P.E.E.P.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno.....del mese di .....in Padova, avanti a me Dott. Notaio in..... con studio in Via ..... n. ....., iscritto nel ruolo del distretto notarile di..... ....., sono comparsi:

- ..... nato a ..... il ..... e ivi residente, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di ..... delegato alla firma del contratto, giusta determinazione del Sindaco n. ..... del ..... ai sensi dell' Art. 73 dello Statuto (C.F. 00644060287) ed a quest'ultimo autorizzato propria determinazione n. ..... che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- ..... nato a ..... il .....residente a ..... in Via ..... n. .....

- ..... nato a ..... il .....residente a ..... in Via ..... n. .....

PREMESSO che:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 1363 dell'1.12.1984, esecutiva, il Comune di Padova ha adottato il Piano per l'Edilizia Economica Popolare per il periodo 1985-1994;
- con deliberazione del C.C. n. 188 del 13.9.95, esecutiva, sono stati prorogati i termini di efficacia del Piano di Zona alla data del 24.9.1998;
- con deliberazione del C.C. n. 121 del 23.9.98, esecutiva, sono stati ulteriormente prorogati i suddetti termini alla data 24.9.2001;
- con deliberazione di C.C. n. 594 del 22.03.85, esecutiva, è stato approvato il Piano di Dettaglio del Nucleo Nucleo 7 Camin Ovest e con deliberazione di C.C. n. 63 del 6.03.95, esecutiva, è stato approvato il Piano di Dettaglio del Nucleo 14 Ponterotto Sud;
- le aree interessate all'intervento sono in proprietà del Comune di Padova;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13.02.2001, esecutiva è stata approvata l'assegnazione di lotti edificabili nell'ambito del PEEP con bando rivolto direttamente alle famiglie numerose per la costruzione di alloggi di tipo bifamiliare;
- a seguito di tale bando risultano assegnatari del lotto n. ..... i signori .....

per la realizzazione dell'immobile gli assegnatari intendono assumere gli impegni risultanti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme tecniche ed attuative contenute nei sopracitati strumenti urbanistici.

VISTE le leggi nn. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, 179/92, 662/96, 136/99 e la legge regionale n. 42/99;

Tutto ciò premesso, considerato e descritto che forma parte integrante, sostanziale ed interpretativa del presente atto, le parti comparse, come sopra specificato, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Il Comune di Padova cede e vende, ai sensi dell'art. 35, comma 11 e segg. della Legge n. 865/71 e successive modifiche e/o integrazioni, ai signori .....
.....
di seguito denominati "concessionari" che accettano ed acquistano, la proprietà delle aree comprese nel nucleo ....., così catastalmente identificate:
Foglio ..... - mapp.... ... di mq. .... catastali e reali.

Il diritto di proprietà viene trasferito nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia di edilizia economica e popolare.

Il possesso delle aree decorre dalla data di effettiva consegna.

ART. 2
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la compravendita viene determinato in £. ..... (pari a £. ..... il mq. per complessivi mq. .....) ed è stato versato come risulta dalla quietanza della Tesoreria Comunale n. ..... del ..... , per cui il Comune ne rilascia quietanza di saldo.

Tale importo sarà soggetto a conguaglio anche provvisorio, ai sensi dell'art. 35, comma 12, della Legge 865/71, nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo.

Il pagamento dei conguagli dovrà essere effettuato entro 60 gg. dalla singola richiesta; trascorso tale termine le somme non versate saranno produttive di interessi.

ART. 3
PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971, n. 865, il diritto di proprietà è conferito per costruire sull'area un edificio residenziale bifamiliare, in conformità al Piano P.E.E.P. con le relative norme tecniche e di attuazione approvato come in premessa ed al piano di dettaglio.

In particolare i concessionari hanno il diritto di realizzare una cubatura complessiva massima fissata in mc. .....

Tutte le aree compravendute rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e negli atti anzidetti; in particolare non è consentito utilizzare gli alloggi per usi non abitativi.

Il controllo del rispetto della normativa edilizia in generale e P.E.E.P. in particolare, è demandato agli uffici tecnici Comunali.

ART. 4
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria è determinato in £. ..... (£/mc ..... x mc.....).

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria è determinato in £. ..... (£/mc ..... x mc.....).

L'importo riferito al contributo per le opere di urbanizzazione primaria è calcolato sul totale della cubatura consentita ed è soggetto a conguaglio sulla base del Piano Economico definitivo, ai sensi dell'art. 35 comma 12 della L.865/71 sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal comune.

L'Amministrazione comunale potrà consentire che detti importi vengano versati in rate semestrali posticipate, comunque non superiori a quattro. In ogni caso, il versamento dovrà avvenire prima della concessione dell'abitabilità.

ART. 5
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI

La domanda di concessione edilizia dovrà essere presentata entro 360 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Trascorso tale termine senza che sia stata presentata domanda di concessione edilizia si farà luogo alla risoluzione del contratto ed alla restituzione da parte del Comune, previa riconsegna dell'area, degli 8/10 del prezzo pagato dai concessionari acquirenti per l'area.

I lavori di costruzione degli edifici dovranno essere iniziati e ultimati entro i termini previsti dalla concessione edilizia salvo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 10/77.

Resta comunque la facoltà dell'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardo prolungato; in tal caso la somma da restituire verrà calcolata con le medesime modalità e criteri stabiliti dall'art. 10 - 3° comma della presente convenzione per l'ipotesi della decadenza.

ART. 6
REQUISITI SOGGETTIVI

Gli alloggi potranno essere ceduti a soggetti aventi i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del decreto Presidente Cons. Ministri del 28 ottobre 1988) oppure cittadinanza di un altro Stato purchè in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998: titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
2. residenza in Padova da un periodo minimo di 2 anni da parte di almeno uno dei coniugi;
3. nucleo familiare ove vi siano almeno tre figli (nati o nascituri) a carico;
4. non essere proprietari di altri alloggi idonei al proprio nucleo in Padova e Comuni limitrofi;

5. non essere proprietari di terreni edificabili sui quali sia possibile costruire un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
6. reddito imponibile annuo del nucleo familiare dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi non superiore a lire 75 milioni calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78.
   Per verificare il rispetto di tale limite si dovrà procedere nel modo seguente:
   gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione vanno ridotti del 40%;
   a tale importo vanno sommati eventuali altri redditi (lavoro autonomo, fabbricati, terreni, ecc.);
   dal totale ottenuto si detrae 1 milione per ogni figlio a carico: il risultato finale non deve superare i 75 milioni

ART. 7
TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi non potranno essere alienati per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, salvo per giustificati e gravi motivi da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale cui dovranno essere presentate le singole richieste.

In tale periodo l'alloggio potrà essere alienato, ai sensi dell'art. 46 ultimo comma della legge 457/78, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 6, al prezzo che sarà fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale maggiorando - in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno - il valore di realizzazione dell'alloggio determinato al momento dell'abitabilità dal Comune, con le spese incrementative riferite all'immobile; l'importo così determinato dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella:

- da 0 a 5 anni 0%
- oltre 5 e fino a 10 anni ..... 0,2% all'anno
- oltre 10 e fino a 20 anni ..... 0,3% all'anno
- oltre 20 e fino a 30 anni ....0,5% all'anno

I patti che stabiliscono prezzi di cessione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse. Nel caso di cessione di alloggi ad un prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nel precedente comma, sarà inoltre applicata a carico dell'alienante una penale pari a dieci volte la differenza tra i due prezzi.

Decorsi 5 anni dalla data del primo acquisto, il proprietario dell'alloggio può, in alternativa al rispetto delle condizioni indicate al comma 2, trasferire la proprietà a chiunque al prezzo di mercato, previo pagamento a favore del Comune della somma prevista dalla disciplina per lo svincolo (nazionale e/o comunale) in essere al momento della domanda. Tale somma sarà determinata dall'ufficio tecnico comunale e all'atto del pagamento, sarà rilasciata una dichiarazione che attesta la liberazione dai vincoli.

Fino a che non sia stato effettuato il pagamento della somma sopraindicata, tutti gli atti di vendita dovranno essere inviati in copia al comune che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli; agli atti dovranno essere allegate copie delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte dagli acquirenti o conduttori con riferimento ai requisiti soggettivi.

Negli atti di trasferimento degli alloggi dovrà essere inserita la dichiarazione dell'acquirente di conoscere e accettare la presente convenzione nonché l'impegno a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di edilizia economica e

popolare e della convenzione medesima. Tali dichiarazioni dovranno essere riportate nella nota di trascrizione.

ART. 8
DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE

Fino a che non sia stata pagata la somma di cui all'art. 7, 4 ° comma, il Comune, in caso di alienazione dell'alloggio, potrà esercitare il diritto di prelazione.

A pena di decadenza, il Comune dovrà comunicare al venditore l'intenzione di esercitare tale diritto entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione a rivendere o di determinazione del prezzo di vendita.

ART. 9
SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO INADEMPIENTE DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva il diritto di pronunciare la decadenza totale o parziale della concessione, con conseguente totale o parziale estinzione del diritto di proprietà nei seguenti casi:

- cessione non autorizzata dell'area non edificata o parzialmente edificata;
- cessione dell'alloggio nei 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta autorizzazione o a soggetti non aventi i requisiti.

La pronuncia di decadenza della concessione sarà preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, con contemporanea prefissione di un termine entro il quale il concessionario può presentare le proprie osservazioni.

Pronunciata la decadenza, il Comune tratterrà a titolo di penale il 20% della somma da restituire che sarà pari:

- in caso di area non edificata, al corrispettivo della presente vendita eventualmente aumentato delle spese sostenute per l'urbanizzazione;
- in caso di area parzialmente o totalmente edificata o di alloggi ultimati, al valore determinato da una commissione composta da 3 tecnici, uno nominato dall'Amministrazione, uno dal Concessionario ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Le spese di valutazione dell'indennizzo da corrispondere nonché tutti gli oneri relativi alla pronuncia di decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di proprietà, saranno ad esclusivo carico dei soggetti inadempienti.

Qualora per effetto della pronuncia di decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di proprietà insorgesse per il Comune, ai sensi dell'art. 37 della Legge 865/71, l'obbligo di subentrare nei rapporti obbligatori derivanti da mutui contratti dal concessionario o successivo proprietario, il corrispettivo come sopra determinato, verrà ulteriormente ridotto di una somma pari alla quota del mutuo non ancora estinta, salvo i maggiori danni.

Ulteriori detrazioni saranno applicate qualora l'immobile sia gravato da oneri di natura reale. La detrazione sarà correlata al peso dell'onere.

Il Comune concedente dichiara comunque e riconosce fin d'ora che in tutti i casi di decadenza della concessione, la stessa non potrà mai operare in pregiudizio del credito ipotecario che l'Istituto mutuante abbia concesso a favore dell'immobile oggetto del presente atto ed alle eventuali costruzioni. Pertanto l'Istituto potrà far valere sull'immobile ipotecato il proprio credito nei modi previsti dalla Legge anche nei confronti del Comune.

ART. 10
FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del foro di Padova.

ART. 11
ADEGUAMENTO DELLE CLAUSOLE

Le parti si riservano di adeguare, di comune accordo, le clausole della presente convenzione in base a successive norme di Legge che prevedano modifiche della vigente normativa.

ART. 12
SPESE

Spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei concessionari acquirenti, che richiedono l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge 865/71 e successive modificazioni.

ART. 13
IPOTECA LEGALE

Il comune rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo anche in ordine al reimpiego del corrispettivo.

ART.14
DURATA

La presente convenzione ha validità per 30 anni.

MODULO DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE A FAMIGLIE NUMEROSE DI N. 6 LOTTI EDIFICABILI RICADENTI NEL P.E.E.P. NUCLEO 7 - CAMIN OVEST E 14 - PONTEROTTO SUD
da far pervenire entro le ore 13,00 di giovedì 7 giugno 2001

Al Comune di Padova - Ufficio Protocollo
Palazzo Moroni - Via Municipio n. 1
35121 PADOVA

OGGETTO: "PEEP assegnazione lotti nucleo 7 Camin Ovest e 14 Ponterotto Sud"
(da riportare anche sulla busta)

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)
nato a ..... (.....) il .....
(luogo) (prov.)
residente a ..... (.....) in Via .....
(luogo) (prov.)
con riferimento all'Avviso Pubblico n. ..... del ....., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

1. di concorrere per i lotti localizzati nel (barrare una o entrambe le caselle):
   ☐ nucleo 7 Camin Ovest
   ☐ nucleo 14 Ponterotto Sud
2. ☐ di avere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del Decreto P.Cons. Min. del 28 ottobre 1988)
   oppure
   ☐ avere la cittadinanza di un altro Stato e di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998: titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
3. che il/i coniuge/i .....
   (indicare il nome e cognome di almeno uno dei due)
   ha/hanno la residenza in Padova da un periodo minimo di 2 anni;
4. che nessun componente il nucleo familiare è proprietario di altri alloggi idonei(1) allo stesso in Padova e Comuni limitrofi;
5. che nessun componente il nucleo familiare è proprietario di terreni edificabili sui quali sia possibile costruire un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in Padova e Comuni limitrofi;
6. che la famiglia convivente si compone di :

	(cognome e nome)	(data di nascita)	(rapporto di parentela)
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
8.	.....		